



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Prof. Avv. Andrea Gemma	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
Prof. Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 28/02/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente, titolare di un conto corrente multi valuta presso l'intermediario, riferisce con i due ricorsi n. 681624 e 681737 di aver emesso due assegni bancari in valuta estera in favore del figlio. Tuttavia, quanto al primo assegno, rappresenta di aver appreso, con lettera di addebito del 9 giugno 2011, che oltre all'importo facciale dell'assegno (\$ 6.860,62) le veniva addebitata sul conto corrente l'ulteriore somma di € 24,10 con la causale "*commissioni di incasso*". Quanto, invece, al secondo, la ricorrente lamenta l'ulteriore addebito in conto corrente, oltre al valore facciale dell'assegno, di € 151, 42 con le seguenti causali: € 7,42 per "*commissioni di servizio*"; € 104,00 per "*commissioni di incasso*"; € 15,00 per "*spese di gestione pratica*"; € 25,00 per "*spese telex/swift*". La ricorrente contesta la legittimità di tali addebiti e dichiara, in entrambi i ricorsi, che nessuna delle suddette voci risultava indicata nel Documento di Sintesi inviatole il 31.12.2010 e, pertanto, chiede, quanto al primo assegno, **(i)** la restituzione della somma complessiva di € 260,10 (di cui € 24,10 oltre interessi per "*commissioni di incasso*" illegittime; € 21,00 per rimborso del contributo ABF; € 15,00 per rimborso delle spese postali; € 200,00 per "*ristoro forfettario dei costi di gestione e del tempo profuso per presentare il ricorso*"); quanto al secondo assegno **(ii)** la restituzione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della somma complessiva di € 387,42 (di cui € 151,42 oltre interessi per le somme indebitamente trattenute dall'intermediario per *"commissioni di servizio"*, *"commissioni di incasso"*, *"spese gestione pratica"* e *"spese telex/swiff"*; € 21,00 per il rimborso del contributo ABF; € 15,00 per spese postali; € 200,00 per *"ristoro forfettario dei costi di gestione e del tempo profuso per presentare il ricorso"*).

L'intermediario eccepisce l'irricevibilità dei ricorsi proposti oltre il termine dei 12 mesi dal reclamo. In subordine, chiede la riunione dei due procedimenti, attesa la manifesta connessione soggettiva e oggettiva (entrambi i ricorsi fanno capo ad un unico rapporto di conto corrente e vertono sulle condizioni applicate al rapporto contrattuale). Nel merito, la banca contesta le pretese di parte ricorrente, prive dei necessari riscontri probatori.

Con lettera protocollo n. 0099990/13 del 29.01.2013 la Segreteria Tecnica del Collegio di Roma invitava entrambe le parti a fornire *"entro 15 giorni dal ricevimento della presente lettera, copia del contratto di conto corrente sottoscritto dalla ricorrente, i fogli informativi e il documento di sintesi relativi al contratto medesimo"*. Alla richiesta di integrazione documentale, nessuna delle parti vi provvedeva.

DIRITTO

Il Collegio, tenuto conto della manifesta connessione soggettiva e oggettiva dei due procedimenti, atteso che i fatti per cui si controverte fanno capo a un medesimo conto corrente e vertono sulle condizioni contrattuali applicate al rapporto, ritiene di dover riunire i ricorsi n. 681684 e n. 681737.

I ricorsi sono ricevibili e l'avversa eccezione va disattesa: infatti, se è vero che tra la presentazione del reclamo, datato 09.08.2011, e quella del ricorso, datato 08.08.2012, è trascorso un anno meno un giorno, è, parimenti, vero che secondo l'orientamento consolidato dell'ABF si deve tener conto del periodo di sospensione dei termini dal 1° agosto al 31 agosto (oltreché dal 23 dicembre al 6 gennaio) stabilito dalla Sez. VII, paragrafo n. 3 delle disposizioni della Banca d'Italia del 12.12.2011.

Venendo ora al merito, la ricorrente contesta l'applicazione di costi e commissioni che non risultano dal documento di sintesi asseritamente inviate dall'intermediario in data 31.12.2010. La banca non contesta tale specifica circostanza né nell'an né nel quantum, mostrando acquiescenza. Infatti, nella



risposta al reclamo del 23.09.2011, si limita a dichiarare che il foglio informativo sottoscritto dalla cliente prevede espressamente l'applicazione delle voci di spesa che la stessa, invece, contesta. Sul punto, peraltro, non solo le controdeduzioni tacciono, ma l'intermediario manca di produrre tanto il documento di sintesi quanto i fogli informativi che pone a sostegno delle sue pretese.

Ebbene, la mancanza di una specifica contestazione da parte della banca convenuta delle affermazioni della ricorrente innesca l'operatività del disposto dell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale *"il giudice deve porre a fondamento della decisione ... i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita"*. Come, infatti, questo Collegio ha più volte ribadito, si tratta di un principio di generale applicazione, applicabile anche al presente procedimento (Collegio Roma, decisione n. 255/2011).

Conseguentemente, le circostanze e i fatti illustrati dalla cliente devono considerarsi incontroverti e non richiedenti una specifica dimostrazione; sicché le pretese, a tale riguardo, della ricorrente risultano fondate.

Venendo, infine, alle domande risarcitorie, queste vanno liquidate nell'ammontare equitativamente computato in complessivi € 200,00, da ritenersi comprensivo di rivalutazione e interessi, dovendosi rilevare come costituisca orientamento consolidato di questo Collegio il risarcimento del danno patrimoniale per ristoro del tempo impiegato nella soluzione della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) quale contributo alle spese della procedura e di Euro 20,00 (venti/00) per ciascun ricorso quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1707 del 27 marzo 2013

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE